



SENT. N. 12/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23980** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da

A.S., nato a *omissis* il *omissis* e residente in

omissis, alla via *omissis*, c.f. *omissis*,

elettivamente domiciliato in 00012 – Guidonia Montecelio (RM), alla Via del

Passeggio n. 114, presso lo Studio dell'Avv. Mariolina Lucidi del Foro di

Tivoli (c.f. LCDMLN89D68H501S), che lo rappresenta e difende giusta

procura alle liti in atti, PEC: *mariolina.lucidi@pecavvocatitivoli.it*

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con

sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente *pro*

tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Silvia Zecchini

e dall' Avv. Franca Borla con i quali è elettivamente domiciliato in Torino,

alla Via Arcivescovado n. 9, giusta procura generale alle liti per atto del

Notaio Dott. Roberto Fantini in Fiumicino (RM) rep. 37875, Racc. 7313 del

22 marzo 2024

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a percepire la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico senza le limitazioni recate dall'art. 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2022, n 197 e dall' art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023, con condanna dell'Istituto a corrispondere le somme trattenute a tale titolo, oltre accessori.

L'Inps si è costituita eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti; nel merito, richiamata giurisprudenza in termini, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con memoria del 14 febbraio 2025, ritualmente notificata all'Inps, parte ricorrente ha rinunciato al giudizio ai sensi dell'articolo 110 c.g.c.

La causa è stata discussa all'udienza del 25 febbraio 2025; la difesa dell'istituto, presente in aula, ha accettato la rinuncia depositata da parte ricorrente.

All'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Stante la ritualità dell'atto di rinuncia e della relativa accettazione, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 110 c.g.c.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso in Torino, il 25 febbraio 2025

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 25/02/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 25/02/2025

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettono le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 25/02/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente